

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra l'unione europea e la repubblica di maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'unione europea e la repubblica di maurizio

A. Lettera dell'Unione europea

Signor/Signora,

Ho l'onore di confermare che l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto il seguente regime provvisorio che proroga il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («Protocollo»), applicato dall'8 dicembre 2017 al 7 dicembre 2021, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto quanto segue:

- 1) Dal 1° gennaio 2022 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime vigente durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, fino a quando non sia concordato e diventi applicabile un nuovo protocollo.
- 2) La contropartita finanziaria dell'Unione europea per l'accesso delle navi alle acque di Maurizio nell'ambito del presente scambio di lettere corrisponde alla metà dell'importo annuo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del protocollo, pari a 110 000 EUR, equivalente a un quantitativo di riferimento di 2 000 tonnellate. Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo.
- 3) Ai sensi del presente scambio di lettere il sostegno per la politica settoriale della pesca di Maurizio ammonta a 110 000 EUR e il sostegno per lo sviluppo della politica marittima e dell'economia degli oceani è pari a 67 500 EUR. La commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo, entro tre mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in un'unica rata sulla base della programmazione concordata.
- 4) Qualora i negoziati per il rinnovo del protocollo sfociassero nella firma di un nuovo protocollo e nella successiva applicazione (temporanea) prima della data di scadenza del periodo di sei mesi stabilita al punto 1), la contropartita finanziaria di cui ai punti 2) e 3) sarà ridotta proporzionalmente. Qualora sia stato già versato un importo corrispondente alla riduzione applicabile, tale importo è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.
- 5) Durante il periodo di applicazione del presente scambio di lettere, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate conformemente al capo II dell'allegato del protocollo. Il pagamento anticipato del canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con palangari corrisponde alla metà dei canoni fissati e alla metà dei rispettivi quantitativi di tonnidi e specie affini di cui al capo II, punto 3), sottopunto 3, lettere da a) a c), dell'allegato del protocollo per l'ultimo anno di applicazione del protocollo. Il canone applicabile alle navi d'appoggio corrisponde alla metà del canone di cui al capo II, punto 4), dell'allegato del protocollo e ammonta pertanto a 2 000 EUR.
- 6) Le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente scambio di lettere sono valide fino al termine del periodo di proroga.
- 7) Per quanto riguarda la dichiarazione delle catture di cui al capo III dell'allegato del protocollo, prima della fine di ogni trimestre l'Unione fornisce a Maurizio i dati relativi alle catture per ciascuna nave dell'Unione autorizzata. Maurizio fornisce, su base trimestrale, i dati relativi alle catture delle navi dell'Unione autorizzate ricavati dai giornali di bordo.

